

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrico, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, è fissato in euro 172,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche ed equiparate	Parametri	Incrementi mensili lordi	
		Euro	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Vice questore aggiunto	150,00	100,00	25.905,00
Commissario Capo	144,50	96,33	24.955,15
Commissario	139,00	92,67	24.005,30
Vice Commissario	133,25	88,83	23.012,28
Ispettore Superiore s.UPS sostituto commissario	139,00	92,67	24.005,30
Ispettore Superiore s.UPS (con 8 anni nella qualifica)	135,50	90,33	23.400,85
Ispettore Superiore s.UPS	133,00	88,67	22.969,10
Ispettore Capo	128,00	85,33	22.105,60
Ispettore	124,00	82,67	21.414,80
Vice Ispettore	120,75	80,50	20.853,53
Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica)	122,50	81,67	21.155,75
Sovrintendente Capo	120,25	80,17	20.767,18
Sovrintendente	116,25	77,50	20.076,38
Vice Sovrintendente	112,25	74,83	19.385,58
Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica)	113,50	75,67	19.601,45
Assistente Capo	111,50	74,33	19.256,05
Assistente	108,00	72,00	18.651,60
Agente scelto	104,50	69,67	18.047,15
Agente	101,25	67,50	17.485,88

3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2, assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.»

— Si riporta il testo dell'articolo 45, comma 1 del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95:

«Art. 45. *Disposizioni finali e finanziarie*

1. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è sostituita dalla tabella D allegata al presente decreto e i relativi parametri sono comunque attribuiti a decorrere dalla medesima data. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto alla data del 30 settembre 2017 e, al personale in servizio alla medesima data, è corrisposto l'assegno lordo una tantum di cui alla tabella E. A decorrere dal 1° ottobre 2017 sono determinati i seguenti importi orari del compenso per lavoro straordinario:

a) assistente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 5 anni di anzianità di qualifica o grado: euro 11,59 feriale, 13,10 notturno o festivo, 15,11 notturno festivo;

b) sovrintendente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 4 anni di anzianità di qualifica o grado: euro 12,59 feriale, 14,23 notturno o festivo, 16,42 notturno festivo;

c) sostituto commissario coordinatore e denominazioni e qualifiche corrispondenti: euro 14,83 feriale, 16,76 notturno o festivo, 19,35 notturno festivo.

